



- Versione del 1° marzo 2008, tradotto da Giacinto Colombo
 - La versione italiana è stata finanziata dal CSFPP
 - La versione italiana è stata coordinata con l'Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali del Ministero della Giustizia, Roma
-

CONSIGLIO D'EUROPA COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee¹

(Adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952^{esima} riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, giusta l'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Richiamata la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come pure la giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo;

Richiamato altresì il lavoro svolto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e, più particolarmente le norme che ha sviluppato nei suoi rapporti generali;

Riaffermando che nessuno può essere privato della sua libertà personale, se non come estrema misura e in conformità con le procedure definite dalla legge;

Sottolineando come l'esecuzione delle pene privative di libertà e la presa a carico dei detenuti devono prendere in considerazione gli imperativi di sicurezza, di ordine e di disciplina e, allo stesso tempo, devono garantire delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana e offrire delle occupazioni costruttive e una presa a carico che permettano la preparazione al loro reinserimento sociale;

Considerando importante che gli Stati membri del Consiglio d'Europa continuino ad aggiornare e a rispettare dei principi comuni per quanto attiene alla politica penitenziaria;

Considerando, inoltre, che il rispetto di tali principi comuni rafforzerà la cooperazione internazionale in questo campo;

¹ *Nel corso dell'adozione della presente Raccomandazione, ed in applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento Interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri, il Delegato della Danimarca ha riservato il diritto del suo Governo di conformarsi o meno all'articolo 43, paragrafo 2, dell'allegato alla Raccomandazione poiché egli ritiene che l'esigenza secondo la quale i detenuti posti in isolamento cellulare siano visitati quotidianamente da personale medico sollevi serie preoccupazioni etiche in relazione al ruolo che tale personale potrebbe essere chiamato a svolgere per decidere se quei detenuti sono adatti a continuare ad essere sottoposti a un tale trattamento.*

Notando gli importanti cambiamenti sociali che hanno influenzato sviluppi significativi nel campo penale in Europa nel corso degli ultimi due decenni;

Confermando ancora una volta gli standard contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che trattano gli aspetti specifici della politica e della pratica penitenziaria e più specificatamente Racc. R (89) 12 sull'educazione in carcere; Racc. R (93) 6 concernente gli aspetti penitenziari e criminologici del controllo delle malattie trasmissibili segnatamente l'AIDS, e i problemi connessi alla salute in carcere; Racc. R (97) 12 sul personale incaricato dell'applicazione delle sanzioni penali; Racc. R (98) 7 relativa agli aspetti etici ed organizzativi delle cure in ambito carcerario; Racc. R (99) 22 concernente il sovraffollamento e l'inflazione carceraria; Racc. (2003)22 concernente la liberazione condizionale e la Racc. (2003) 23 concernente la gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e degli altri condannati a pene di lunga durata;

Richiamato l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite;

Considerando che la Raccomandazione Racc. (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee deve essere approfonditamente rivista ed aggiornata per riflettere gli sviluppi che sono intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché la gestione in generale degli stabilimenti penitenziari in Europa;

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

- di ispirarsi, nelle loro legislazioni e nelle loro politiche e nelle loro pratiche, alle regole contenute nell'allegato alla presente raccomandazione che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee;
- di assicurarsi che la presente raccomandazione e il rapporto esplicativo siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile, segnatamente tra le autorità giudiziarie, il personale penitenziario e gli stessi detenuti.

Allegato alla Raccomandazione R. (2006) 2

Regole penitenziarie europee

Parte I

Principi fondamentali

1. Le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti tranne quelli loro espressamente limitati dalla legge a seguito della sentenza di condanna ad una pena detentiva o della decisione di collocamento in carcere preventivo.
3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.

4. La mancanza di risorse non può essere un motivo per giustificare delle condizioni di detenzione che violano i diritti dell'uomo.
5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
6. Ogni detenzione é gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private di libertà.
7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.
8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di fornire un grado elevato di presa a carico dei detenuti.
9. Tutti gli stabilimenti penitenziari devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di un'autorità indipendente.

Campo d'applicazione

10.
 1. Le Regole penitenziarie europee si applicano alle persone collocate in carcere preventivo da parte di un'autorità giudiziaria o private della libertà a seguito di una condanna.
 2. Di regola, le persone collocate in carcere preventivo da parte di un'autorità giudiziaria e private della libertà a seguito di una condanna possono essere detenute solo in stabilimenti riservati a detenuti appartenenti a queste due categorie.
 3. Le Regole si applicano anche alle persone:
 - a. detenute in carcere per qualsiasi altro motivo; o
 - b. collocate in carcere preventivo da parte di un'autorità giudiziaria o private della libertà a seguito di una condanna, ma che sono, per un motivo qualsiasi, detenuti in altri luoghi.
 4. Ogni persona detenuta in un carcere o che si trova nelle condizioni di cui al paragrafo 3.b è considerata "detenuto" ai fini delle presenti Regole.
11.
 1. I minori di 18 anni non dovrebbero essere detenuti negli stabilimenti per adulti, ma in stabilimenti espressamente concepiti a tale scopo.
 2. Se, tuttavia, dei minorenni sono detenuti in questi stabilimenti, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.
12.
 1. Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in uno stabilimento espressamente concepito a tale scopo.
 2. Se, tuttavia, queste persone sono detenute in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.
13. Le presenti Regole devono essere applicate con imparzialità, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o ogni altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, fortuna, nascita o ogni altra situazione.

Parte II

Condizioni di detenzione

Ammissione

14. Nessuno può essere ammesso o trattenuto in un carcere in qualità di detenuto, senza un titolo di detenzione valido, secondo il diritto interno.
15.
 1. Al momento dell'incarcerazione, per ogni nuovo detenuto, devono essere immediatamente registrate le seguenti informazioni:
 - a. informazioni concernenti l'identità del detenuto;
 - b. motivo della detenzione e nome dell'autorità competente che ha preso la decisione;
 - c. data e ora dell'incarcerazione;
 - d. elenco degli effetti personali del detenuto che saranno collocati in luogo sicuro conformemente alla Regola 31;
 - e. ogni ferita visibile e ogni denuncia di precedenti maltrattamenti; e
 - f. riservati gli obblighi del segreto medico, ogni informazione sullo stato di salute del detenuto significativa per il suo benessere fisico e mentale o per gli altri detenuti.
 2. Al momento dell'incarcerazione, ogni detenuto deve ricevere le informazioni previste dalla Regola 30.
 3. Immediatamente dopo l'incarcerazione, deve essere notificata la detenzione del detenuto conformemente alla Regola 24.9.
16. Appena possibile, dopo l'incarcerazione:
 - a. le informazioni relative allo stato di salute del detenuto devono essere completate da un esame medico conformemente alla Regola 42;
 - b. il grado di sicurezza applicato all'interessato deve essere determinato conformemente alla Regola 51;
 - c. il rischio che rappresenta il detenuto deve essere valutato conformemente alla Regola 52;
 - d. ogni informazione esistente sulla situazione sociale del detenuto deve essere valutata in modo da trattare i suoi bisogni personali e sociali immediati; e
 - e. per i condannati devono essere prese le misure necessarie per mettere in atto dei programmi conformemente alla Parte VIII delle presenti Regole.

Assegnazione e locali de detenzione

17.
 1. I detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in stabilimenti vicini alla propria famiglia o al loro centro di reinserimento sociale.
 2. L'assegnazione deve anche prendere in considerazione le esigenze relative ai procedimenti penali, alla sicurezza oltre che alla necessità di offrire dei regimi appropriati a tutti i detenuti.

3. Per quanto possibile, i detenuti devono essere consultati al momento dell'assegnazione iniziale nonché per ogni successivo trasferimento da uno stabilimento all'altro.
18.
 1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, segnatamente per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.
 2. Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
 - a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato;
 - b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e
 - c. un sistema d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.
 3. Il diritto interno deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.
 4. Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.
 5. Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la cella con altri detenuti.
 6. Una cella può essere condivisa unicamente se è predisposta per l'uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere.
 7. Per quanto possibile i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere una cella per dormire.
 8. La decisione di collocare un detenuto in un carcere o in un reparto particolare di un carcere deve tener conto della necessità di separare:
 - a. i prevenuti dai condannati;
 - b. i detenuti di sesso maschile da quelli di sesso femminile; e
 - c. i detenuti giovani adulti da quelli più anziani.
 9. Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare assieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati dovranno sempre essere separati durante la notte a meno che gli stessi interessati non consentano a coabitare e che le autorità penitenziarie ritengano che questa misura si iscriva nell'interesse di tutti i detenuti interessati.
 10. Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

Igiene

19.
 1. Tutti i locali di ciascun carcere devono essere mantenuti in perfetto stato e sempre puliti.
 2. Le celle e gli altri locali assegnati ad un detenuto al momento della sua incarcerazione devono essere puliti.
 3. I detenuti devono disporre di un accesso immediato ai servizi igienici che siano salubri e rispettino la loro intimità.
 4. Devono essere previste strutture adeguate affinché ciascun detenuto possa usufruire di bagni e docce a temperatura adattata al clima, se possibile giornalmente, ma almeno due volte alla settimana (o più frequentemente se necessario), conformemente ai principi generali di igiene.
 5. I detenuti devono occuparsi dell'igiene personale, della pulizia dei loro abiti e della cella.
 6. Le autorità penitenziarie devono fornire loro i mezzi necessari, segnatamente gli articoli da toilette, gli utensili e i prodotti di pulizia.
 7. Speciali provvedimenti devono essere adottati per rispondere alle necessità igieniche delle donne.

Vestiario e biancheria da letto

20.
 1. I detenuti che non posseggono indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima.
 2. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.
 3. Tale vestiario deve essere mantenuto in buono stato e, se necessario, sostituito.
 4. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dallo stabilimento, non deve essere costretto a portare indumenti che lo possano identificare come detenuto.
21. Ogni detenuto deve disporre di un letto separato e di biancheria da letto personale e idonea che deve essere mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

Regime alimentare

22.
 1. I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro.
 2. Il diritto interno deve determinare i criteri di qualità del regime alimentare precisando, segnatamente il suo contenuto energetico e proteico.
 3. Gli alimenti devono essere preparati e serviti in condizioni igieniche.
 4. Devono essere serviti tre pasti al giorno ad intervalli ragionevoli.
 5. I detenuti devono avere a disposizione acqua potabile in ogni momento.
 6. Il medico o un (a) infermiere (a) qualificato (a) devono prescrivere modifiche del regime alimentare di un detenuto se tale misura risulta necessaria per motivi medici.

Consulenza legale

23. 1. Ogni detenuto ha diritto di richiedere la consulenza legale e le autorità penitenziarie devono aiutarlo, in modo adeguato, ad accedervi.
2. Ogni detenuto ha il diritto di consultare, a sue spese, un avvocato di sua scelta su qualsiasi punto di diritto.
3. Quando la legislazione prevede un'assistenza legale gratuita, tale possibilità deve essere segnalata ai detenuti da parte delle autorità penitenziarie.
4. I colloqui e altre forme di comunicazione – compresa la corrispondenza – su punti di diritto tra un detenuto e il suo avvocato devono essere riservati.
5. Un'autorità giudiziaria può, in circostanze eccezionali, autorizzare delle deroghe al principio di confidenzialità con lo scopo di evitare la commissione di un reato grave o mettere in pericolo la sicurezza e l'ordine interno del carcere.
6. I detenuti devono avere libero accesso ai documenti relativi alla loro procedura penale oppure essere autorizzati a detenerli.

Contatti con l'esterno

24. 1. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone.
2. Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e delle visite, necessaria ai fini dell'inchiesta penale, al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e alla prevenzione di infrazioni penali e alla protezione delle vittime dei reati – compreso le disposizioni di un'autorità giudiziaria – devono comunque garantire un contatto minimo accettabile.
3. Il diritto interno deve precisare quali sono gli organismi nazionali ed internazionali, nonché i funzionari, con i quali i detenuti possono comunicare liberamente.
4. Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.
5. Le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l'assistenza sociale appropriata a tale fine.
6. Non appena ricevuta, l'informazione sul decesso o sulla malattia grave di un parente prossimo deve essere comunicata al detenuto.
7. Quando le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire – scortato o liberamente – per render visita ad un parente ammalato, assistere ai funerali o per altre ragioni umanitarie.
8. Ogni detenuto deve avere il diritto di informare immediatamente la sua famiglia della sua detenzione, del suo trasferimento in un altro carcere come pure di malattie o lesioni gravi di cui soffre.
9. Nel caso di un'incarcerazione, di decesso, di malattia grave, di lesioni gravi o di trasferimento all'ospedale, le autorità – salvo disposizioni diverse del detenuto – devono informare immediatamente il suo coniuge o il suo convivente oppure, se il detenuto è celibe, il parente più prossimo e ogni altra persona indicata dal detenuto.
10. I detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti sia leggendo ed abbonandosi a giornali, periodici o altre pubblicazioni, sia seguendo

- le trasmissioni radio o televisive, a meno che un divieto sia stato pronunciato da un'autorità giudiziaria in un singolo caso e per una durata determinata.
11. Le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti possano partecipare alle elezioni, ai referendum e agli altri aspetti della vita pubblica, salvo che l'esercizio di tali diritti non sia limitato dal diritto interno.
 12. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare con i media, a meno che ragioni imperative non vi si oppongano per motivi di sicurezza e di ordine interno, di interesse pubblico e di protezione delle vittime, di altri detenuti e del personale.

Regime penitenziario

25.
 1. Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un programma di attività equilibrato.
 2. Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali.
 3. Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti.
 4. Un'attenzione particolare deve essere prestata ai bisogni dei detenuti che hanno subito delle violenze fisiche, psichiche o sessuali.

Lavoro

26.
 1. Il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione.
 2. Le autorità penitenziarie devono impegnarsi per fornire un lavoro sufficiente e utile.
 3. Tale lavoro deve permettere, per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione.
 4. Conformemente alla Regola 13, nell'attribuzione del lavoro, non devono sussistere discriminazioni fondate sul sesso.
 5. Deve essere offerto un lavoro con possibilità di formazione professionale ai detenuti in grado di trarne beneficio e specialmente ai giovani.
 6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale e con le esigenze di ordine e disciplina, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.
 7. L'organizzazione e le modalità di lavoro negli stabilimenti devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale.
 8. Benché il fatto che il profitto finanziario del lavoro penitenziario possa avere l'effetto di innalzare e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, tuttavia gli interessi dei detenuti non devono essere subordinati a tale scopo.
 9. Il lavoro dei detenuti deve essere assicurato dalle autorità penitenziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all'interno o all'esterno dello stabilimento.
 10. In ogni caso il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
 11. I detenuti devono poter utilizzare almeno una parte della loro remunerazione per l'acquisto di oggetti autorizzati destinati al loro uso personale e di destinarne una parte alla loro famiglia.

12. I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare parte della loro remunerazione che sarà loro consegnata alla scarcerazione o destinarla ad altri usi autorizzati.
13. Le misure applicate in materia di sanità e di sicurezza devono garantire la protezione efficace dei detenuti e non possono essere meno rigorose di quelle di cui beneficiano i lavoratori nella società libera.
14. Devono essere presi provvedimenti per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro, comprese le malattie professionali, in condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai lavoratori nella società libera.
15. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro dei detenuti deve essere fissato conformemente alle regole o agli usi che disciplinano il lavoro dei lavoratori liberi.
16. I detenuti devono godere di almeno un giorno di riposo settimanale e tempo sufficiente per l'istruzione e per dedicarsi ad altre attività.
17. I detenuti che lavorano devono, per quanto possibile, essere affiliati al regime nazionale di previdenza sociale.

Attività fisiche e ricreative

27.
 1. Ogni detenuto deve avere la possibilità, se le condizioni atmosferiche lo permettono, di effettuare almeno un'ora al giorno di esercizio fisico all'aria aperta.
 2. In caso di cattivo tempo, devono essere proposte soluzioni alternative per i detenuti che desiderano svolgere esercizi fisici.
 3. Delle attività adeguatamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica e per permetter loro di fare dell'attività fisica e di distrarsi – devono far parte integrante del regime carcerario.
 4. Le autorità penitenziarie devono facilitare questo tipo di attività mettendo a disposizione gli impianti e le attrezzature appropriate.
 5. Le autorità penitenziarie devono adottare speciali accorgimenti per organizzare attività particolari, per quei detenuti che ne hanno bisogno.
 6. Devono essere proposte ai detenuti attività ricreative – che comprendono segnatamente sport, giochi, attività culturali, passatempi e tempo libero attivo – e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle.
 7. I detenuti devono essere autorizzati a riunirsi nel quadro delle attività fisiche e delle attività ricreative.

Istruzione

28.
 1. Ogni stabilimento deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi di istruzione che siano il più possibile completi, che soddisfino i loro bisogni individuali e che tengano conto delle loro aspirazioni.
 2. Deve essere data la priorità ai detenuti che necessitano di un'alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una formazione elementare o professionale.
 3. Un'attenzione particolare deve essere posta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno dei bisogni particolari.
 4. La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo.

5. Ogni stabilimento deve disporre di una biblioteca accessibile a tutti i detenuti fornita di un fondo soddisfacente di risorse variate, ricreative ed educative, di libri e altri supporti.
6. Dove ciò é possibile, la biblioteca del carcere dovrebbe essere organizzata in collaborazione con le biblioteche pubbliche.
7. Nella misura del possibile, l'istruzione dei detenuti:
 - a. deve essere integrata nel sistema scolastico e di formazione professionale nazionale, affinché gli interessati possano facilmente continuare la propria formazione anche dopo la scarcerazione; e
 - b. deve essere svolta sotto l'egida di istituti di formazione esterni.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

29. 1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata.
2. Il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.
3. I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi.

Informazione

30. 1. Al momento dell'incarcerazione ed in seguito ogni qualvolta necessario, ogni detenuto deve essere informato per scritto e oralmente – in una lingua a lui comprensibile – delle regole che disciplinano la vita dello stabilimento e dei diritti e doveri in carcere.
2. Ogni detenuto deve essere autorizzato a tenere con sé la versione scritta delle informazioni che gli sono state comunicate.
3. Ogni detenuto deve essere informato dei procedimenti penali a suo carico e, in caso di condanna, della durata della pena e delle possibilità di liberazione anticipata.

Oggetti appartenenti ai detenuti

31. 1. Gli oggetti che non possono essere tenuti dal detenuto, in virtù del regolamento interno, devono essere depositati, al momento dell'incarcerazione, in un luogo sicuro.
2. Ogni detenuto i cui oggetti sono stati depositati in un luogo sicuro deve firmare il relativo inventario.
3. Devono essere prese le misure necessarie per conservare gli oggetti in buono stato.
4. Se si rende necessaria la distruzione di un oggetto, questo fatto deve essere re-

- gistrato ed il detenuto ne deve essere informato.
5. I detenuti devono avere il diritto, fatte salve le restrizioni e le regole relative all'igiene, al buon ordine e alla sicurezza di acquistare o di ottenere delle merci, compresi cibi e bevande, a prezzi non esageratamente esosi rispetto a quelli praticati all'esterno.
 6. Se un detenuto è in possesso di medicinali al momento dell'incarcerazione, il medico deve deciderne l'uso.
 7. Se i detenuti sono autorizzati a tenere in loro possesso degli oggetti, le autorità penitenziarie devono prendere le misure che consentono di garantirne la custodia in modo sicuro.

Trasferimento dei detenuti

32.
 1. Nel corso dei trasferimenti da e verso un carcere o verso altri luoghi quali un tribunale o un ospedale, i detenuti trasferiti devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico e le autorità devono prendere le misure adeguate per proteggere il loro anonimato.
 2. Deve essere proibito il trasporto dei detenuti con veicoli con inadeguata ventilazione o illuminazione o in condizioni che impongono loro sofferenza fisica o umiliazioni.
 3. Il trasporto dei detenuti deve essere assicurato a spese della pubblica autorità e sotto la sua direzione.

Liberazione dei detenuti

33.
 1. Ogni detenuto deve essere immediatamente liberato al termine della decisione che prevedeva la sua detenzione oppure se un tribunale o un'altra autorità lo decide.
 2. La data e l'ora della scarcerazione devono essere registrate.
 3. Ogni detenuto deve beneficiare di misure atte a facilitare il suo rientro nella società dopo la liberazione.
 4. Al momento della liberazione ogni detenuto deve recuperare i soldi e gli oggetti depositati in un luogo sicuro, ad eccezione dei soldi che ha regolarmente prelevato e degli oggetti di cui ha autorizzato la spedizione all'esterno o che hanno dovuto essere distrutti per misura di igiene.
 5. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.
 6. Quando la liberazione è fissata in anticipo, al detenuto deve esser proposto un esame medico in conformità della Regola 42, da eseguirsi il più vicino possibile alla data della scarcerazione.
 7. Devono essere prese le necessarie misure per assicurarsi che ogni detenuto liberato disponga dei documenti di identità necessari e che riceva un aiuto per la ricerca di un alloggio adeguato e un lavoro.
 8. Il detenuto deve anche esser provvisto dei mezzi necessari alla sua sussistenza immediata, di abiti adeguati alle condizioni climatiche e dei mezzi necessari per giungere a destinazione.

Donne

34. 1. Oltre alle disposizioni delle presenti Regole, che concernono specificatamente le detenute, le autorità devono anche rispettare i bisogni delle donne, a livello fisico, professionale, sociale e psicologico, al momento di prendere una decisione relativa a uno o l'altro degli aspetti della loro detenzione.
2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi specializzati da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4.
3. Le detenute devono essere autorizzate a partorire all'esterno del carcere, ma se un bambino nasce all'interno, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture necessarie.

Minori

35. 1. Allorché dei minori di anni 18 sono eccezionalmente detenuti in un carcere per adulti, le autorità devono fare in modo che possano accedere non soltanto ai servizi offerti a tutti i detenuti, ma anche ai servizi sociali, psicologici ed educativi, all'insegnamento religioso e a programmi ricreativi o attività simili come quelli che sono accessibili ai minori che vivono nella società libera.
2. Ogni minore detenuto in età da frequentare la scuola dell'obbligo deve poter beneficiare di tale insegnamento.
3. Un aiuto supplementare deve essere fornito ai minori scarcerati.
4. Quando i minori sono detenuti in un carcere devono essere collocati in un settore dello stabilimento separato da quello per gli adulti, a meno che ciò sia contrario all'interesse del minore.

Bambini in tenera età

36. 1. I bambini in tenera età possono restare in carcere con un genitore, unicamente se ciò è nell'interesse del bambino. Non devono essere considerati come detenuti.
2. Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in carcere con un genitore, devono essere adottate misure speciali per disporre di un nido d'infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un'attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino.
3. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età.

Cittadini stranieri

37. 1. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati immediatamente del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e, a tale fine, devono loro essere concesse ragionevoli agevolazioni.
2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, nonché i rifugiati e gli apolidi, devono beneficiare delle stesse facilità ed essere autorizzati ad indirizzarsi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi.

3. Le autorità penitenziarie devono cooperare in modo stretto con questi rappresentanti diplomatici o consolari nell'interessere dei cittadini stranieri detenuti che possono avere dei bisogni particolari.
4. Ai detenuti cittadini stranieri devono essere fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale.
5. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati della possibilità di richiedere il trasferimento verso un altro paese per l'esecuzione della pena.

Minoranze etniche o linguistiche

38.
 1. Devono essere prese disposizioni speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica.
 2. Per quanto possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere.
 3. I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti competenti e consegnando degli opuscoli di informazione redatti nelle diverse lingue parlate in ogni stabilimento.

Parte III

Salute

Cure sanitarie

39. Le autorità penitenziarie devono proteggere la salute dei detenuti di cui si occupano.

Organizzazione delle cure sanitarie in carcere

40.
 1. I servizi medici degli stabilimenti devono essere organizzati in stretta relazione con l'amministrazione sanitaria generale della collettività locale o dello Stato.
 2. La politica sanitaria negli stabilimenti deve essere integrata con la politica sanitaria pubblica nazionale e deve essere compatibile con quest'ultima.
 3. I detenuti devono aver accesso ai servizi sanitari disponibili nel paese senza nessuna discriminazione fondata sulla loro situazione giuridica.
 4. I servizi medici del carcere devono impegnarsi a depistare e a trattare le malattie fisiche o mentali come pure le deficienze di cui possono essere affetti i detenuti.
 5. A tale scopo ogni detenuto deve beneficiare delle cure mediche, chirurgiche e psichiatriche richieste comprese quelle disponibili nella comunità libera.

Personale medico e curante

41.
 1. Ogni carcere deve disporre dei servizi di almeno un medico generico.
 2. Devono essere adottate nelle disposizioni per garantire che un medico diplomato possa intervenire immediatamente in caso di urgenza.
 3. Gli stabilimenti che non dispongono di un medico a tempo pieno devono essere regolarmente visitati da un medico a tempo parziale.
 4. Ogni stabilimento deve disporre di un personale che ha seguito una formazione

- sanitaria appropriata.
5. Ogni detenuto deve poter beneficiare delle cure di un medico dentista e di un oftalmologo diplomati.

Doveri del medico

42.
 1. Il medico, o un (a) infermiere (a) qualificato (a) che dipende da questo medico, deve visitare ogni detenuto il più presto possibile dopo l'incarcerazione e lo deve esaminare, salvo se ciò è manifestamente non necessario.
 2. Il medico, o un (a) infermiera (a) qualificato (a) che dipende da questo medico, deve visitare i detenuti che ne fanno richiesta prima della loro scarcerazione, altrimenti deve esaminare i detenuti ogni volta che è necessario.
 3. Quando il medico o un (a) infermiera (a) qualificato (a) che dipende da questo medico visita un detenuto deve accordare un'attenzione particolare:
 - a. al rispetto delle normali regole del segreto medico;
 - b. alla diagnosi delle malattie fisiche o mentali e alle misure richieste per il loro trattamento e, se necessario, per la continuazione del trattamento preesistente;
 - c. alla registrazione e alla segnalazione alle autorità competenti di ogni segno o indicazione che potrebbero far supporre che il detenuto abbia subito violenze;
 - d. ai sintomi di astinenza da prodotti stupefacenti, da medicinali o dall'alcol;
 - e. all'identificazione di qualsiasi pressione psicologica o altre tensioni emotive dovute alla privazione della libertà;
 - f. ad isolare i detenuti sospettati di essere affetti da malattie infettive o contagiose, durante il periodo di contagio e a fornir loro un trattamento appropriato;
 - g. al non isolamento dei detenuti per il solo fatto che sono sieropositivi;
 - h. all'identificazione dei problemi di salute fisica o mentale che potrebbero ostacolare il reinserimento dell'interessato dopo la scarcerazione;
 - i. alla determinazione della capacità dell'interessato di lavorare e di fare esercizi; e
 - j. alla conclusione di convenzioni con i servizi del territorio affinché ogni trattamento psichiatrico o medico indispensabile possa proseguire anche dopo la scarcerazione, se il detenuto vi acconsente.
43.
 1. Il medico deve essere incaricato di avere cura della salute fisica e mentale dei detenuti e deve visitare, nelle condizioni e con i ritmi previsti dalle norme ospedaliere, i detenuti malati, quelli che si lamentano di essere feriti o ammalati, nonché quelli che gli sono stati segnalati.
 2. Il medico, o un (a) infermiera (a) qualificato (a) che dipende da questo medico, deve prestare un'attenzione particolare alla salute dei detenuti in isolamento cellulare, deve visitarli quotidianamente e deve fornire loro assistenza medica e trattamento immediati, su loro richiesta o a richiesta del personale penitenziario.
 3. Il medico deve fare un rapporto al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione della detenzione o in ragione di altre condizioni di detenzione, compreso l'isolamento cellulare.

44. Il medico o un'autorità competente deve procedere a regolari ispezioni, se necessario raccogliere informazioni con altri mezzi e dare consigli al direttore relativamente:
- a. alla quantità, alla qualità, alla preparazione e alla distribuzione degli alimenti e dell'acqua;
 - b. all'igiene e alla pulizia del carcere e dei detenuti;
 - c. alle installazioni sanitarie, al riscaldamento, all'illuminazione e alla ventilazione; e
 - d. alla qualità e alla pulizia dell'abbigliamento e della biancheria da letto dei detenuti.
45. 1. Il direttore deve tener conto dei rapporti e dei consigli del medico o dell'autorità competente, menzionati nelle Regole 43 e 44 e, se approva le raccomandazioni formulate, deve adottare immediatamente le misure per attuarle.
2. Se le raccomandazioni del medico non sono di competenza del direttore o non trovano il suo accordo, lo stesso direttore deve immediatamente sottoporre il parere del medico unitamente ad un suo rapporto alle istanze superiori.

Fornitura di cure sanitarie

46. 1. I detenuti malati che necessitano di cure mediche specialistiche devono essere trasferiti negli ospedali specializzati o negli ospedali civili, quando tali cure non sono dispensate negli stabilimenti penitenziari.
2. Se un carcere ha un ospedale proprio, questo deve disporre di personale e di attrezzature in grado di assicurare le cure ed i trattamenti appropriati per i detenuti che vi sono ammessi.

Salute mentale

47. 1. Devono essere disponibili delle istituzioni o sezioni specializzate, posti sotto diretto controllo medico, per l'osservazione ed il trattamento di detenuti affetti da disturbi psichici o anomalie mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12.
2. Il servizio medico penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico di tutti i detenuti che richiedono una tale cura e prestare un'attenzione particolare alla prevenzione del suicidio.

Altre questioni

48. 1. I detenuti non devono essere sottoposti a esperimenti senza il loro consenso.
2. Gli esperimenti che coinvolgono i detenuti e che possono provocare delle ferite fisiche, una sofferenza psichica o altri disturbi alla loro salute devono essere proibite.

Parte IV

Ordine

In generale

49. L'ordine nel carcere deve essere mantenuto tenendo conto delle esigenze di sicurezza, di protezione e di disciplina, assicurando inoltre ai detenuti condizioni di vita che rispettino la dignità umana e offrano loro un programma completo di attività, secondo quanto previsto dalla Regola 25.
50. Fatti salvi gli imperativi di sicurezza, di ordine e disciplina, i detenuti devono essere autorizzati a discutere le questioni relative alle loro condizioni generali di detenzione e devono essere incoraggiati a comunicare con le autorità penitenziarie a questo proposito.

Sicurezza

51.
 1. Le misure di sicurezza applicate ai detenuti individualmente devono corrispondere al minimo necessario per garantire la sicurezza della loro detenzione.
 2. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale all'erta che conosce bene i detenuti di cui si occupa.
 3. Il più rapidamente possibile dopo l'incarcerazione, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare:
 - a. il rischio per la collettività nel caso di evasione;
 - b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l'aiuto di complici esterni.
 4. Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato.
 5. Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.

Sicurezza (incolumità)

52.
 1. Il più rapidamente possibile dopo l'incarcerazione, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare se presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nel carcere o lo visitano regolarmente, nonché per stabilire se c'è rischio di autolesionismo.
 2. Devono essere messe in atto delle procedure per garantire l'incolumità dei detenuti, del personale penitenziario e di tutti i visitatori, e per ridurre al minimo i rischi di violenze e di altri incidenti che potrebbero minacciare la sicurezza.
 3. Devono essere compiuti tutti gli sforzi possibili per permettere ai detenuti di partecipare pienamente alle attività giornaliere in tutta sicurezza.
 4. I detenuti devono poter contattare il personale in ogni momento, compreso la notte.
 5. Il diritto interno in materia di sanità e di sicurezza deve applicarsi anche negli stabilimenti penitenziari.

Misure speciali di sicurezza rinforzata

53. 1. Il ricorso a misure di sicurezza rinforzata è consentito solo in circostanze eccezionali.
2. Devono essere stabilite delle procedure chiare da applicare in caso di utilizzo di tali misure nei confronti di tutti i detenuti.
3. La natura di tali misure, la loro durata e i motivi che permettono di ricorrervi devono essere determinati dal diritto interno.
4. In ogni caso, l'applicazione delle misure deve essere approvata dall'autorità competente per un periodo determinato.
5. Ogni decisione di proroga del periodo di applicazione deve essere nuovamente approvata dall'autorità competente.
6. Queste misure devono essere applicate a singoli detenuti e non a gruppi di detenuti.
7. Ogni detenuto sottoposto a tali misure ha il diritto di reclamo secondo la procedura prevista dalla Regola 70.

Perquisizioni e controlli

54. 1. Il personale deve seguire delle procedure dettagliate nel caso di perquisizioni:
 - a. dei luoghi dove vivono, lavorano e si riuniscono i detenuti;
 - b. di detenuti;
 - c. di visitatori e dei loro effetti; e
 - d. di membri del personale.
2. Il diritto interno deve definire la natura di tali perquisizioni e le situazioni in cui si impongono.
3. Il personale deve essere formato a procedere alle perquisizioni per scoprire o prevenire dei tentativi di evasione o tentativi di nascondere oggetti illeciti, rispettando però la dignità delle persone perquisite ed i loro effetti.
4. Le persone perquisite non devono essere umiliate dalla procedura di perquisizione.
5. Le persone devono essere perquisite unicamente da personale dello stesso sesso.
6. Nessun esame delle cavità del corpo può essere fatto dal personale penitenziario.
7. Un esame intimo, nell'ambito di una perquisizione, può essere eseguito solo da un medico.
8. I detenuti devono assistere alla perquisizione dei loro effetti personali a meno che le tecniche della perquisizione o il pericolo potenziale che ciò può rappresentare per il personale lo proibiscano.
9. L'obbligo di proteggere la sicurezza e l'ordine interno deve essere ponderato con il rispetto dell'intimità dei visitatori.
10. Le procedure di controllo dei visitatori professionisti – avvocati, operatori sociali, medici, ecc. – devono essere stabilite in accordo con i rispettivi ordini professionali, in modo da trovare un giusto equilibrio tra la sicurezza e l'ordine interno da un lato e il diritto di riservatezza delle comunicazioni tra i professionisti e i loro clienti o pazienti d'altro lato.

Infrazioni penali

55. Le infrazioni penali commesse in carcere devono essere oggetto di un'inchiesta analoga a quella riservata agli atti dello stesso tipo commessi all'esterno e deve essere trattata in conformità al diritto interno.

Disciplina e sanzioni

56. 1. Le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego.
2. Per quanto possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi.
57. 1. Solo un comportamento suscettibile di costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine interno può essere definito come un'infrazione disciplinare.
2. Il diritto interno deve determinare:
a. gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono un'infrazione disciplinare;
b. le procedure da seguire in materia disciplinare;
c. il tipo e la natura delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
d. l'autorità competente per infliggere tali sanzioni; e
e. l'istanza cui si può ricorrere e la procedura di appello.
58. Le allegazioni di violazione delle regole di disciplina da parte di un detenuto devono essere segnalate tempestivamente all'autorità competente che deve istruire il caso immediatamente.
59. Ogni detenuto accusato di infrazione deve:
a. essere prontamente informato, in una lingua a lui comprensibile e nel dettaglio, della natura delle accuse rivolte contro di lui;
b. avere tempo e mezzi adeguati per preparare la sua difesa;
c. essere autorizzato a difendersi da solo oppure con un assistente legale se l'interesse della giustizia lo esige;
d. essere autorizzato a chiedere la presenza di testimoni e ad interrogarli o a farli interrogare; e
e. beneficiare dell'assistenza gratuita di un interprete se non capisce o non parla la lingua utilizzata nel corso del procedimento.
60. 1. Qualunque sanzione inflitta a seguito di un giudizio di colpevolezza di un'infrazione disciplinare deve essere conforme al diritto interno.
2. La severità dell'infrazione deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione.
3. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante devono essere vietate.
4. La sanzione non può consistere in una proibizione assoluta dei contatti con la famiglia.
5. L'isolamento come sanzione disciplinare può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo determinato e il più breve possibile.
6. I mezzi di contenimento non devono mai essere utilizzati come sanzione.

61. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve poter presentare ricorso ad un'istanza superiore competente ed indipendente.
62. Nessun detenuto può occupare un posto di lavoro o una posizione all'interno del carcere che gli conferiscano poteri disciplinari.

Doppia incriminazione

63. Nessun detenuto può essere punito due volte per gli stessi fatti o lo stesso comportamento.

Utilizzo della forza

64.
 1. Il personale penitenziario non può utilizzare la forza contro i detenuti, salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza attiva o passiva ad un ordine lecito, e sempre come ultima risorsa.
 2. La quantità di forza usata deve essere quella minima necessaria e deve essere applicata per il tempo strettamente necessario.
65. Procedure dettagliate devono regolare l'utilizzo della forza e precisare in particolare:
 - a. i diversi tipi di utilizzo della forza previsti;
 - b. le circostanze in cui ogni tipo di utilizzo della forza è autorizzato;
 - c. i membri del personale autorizzati ad utilizzare l'uno o l'altro dei tipi di forza;
 - d. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza; e
 - e. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.
66. Il personale in contatto diretto con i detenuti deve essere formato alle tecniche per contenere con il minimo di forza gli individui aggressivi.
67.
 1. Il personale di altri servizi d'ordine deve intervenire nei confronti dei detenuti all'interno del carcere solo in circostanze eccezionali.
 2. Le autorità penitenziarie e il servizio d'ordine interessato devono sottoscrivere un accordo preventivo a meno che tali relazioni non siano già regolate dal diritto interno.
 3. Tale accordo deve stabilire:
 - a. le circostanze in cui i membri di altri servizi d'ordine possono entrare in un carcere per risolvere una situazione di conflitto;
 - b. l'autorità di cui dispone il servizio d'ordine interessato quando si trova all'interno del carcere e le relazioni con il direttore;
 - c. i diversi tipi di ricorso alla forza che i membri di questo servizio possono impiegare;
 - d. le circostanze in cui i diversi tipi di ricorso alla forza sono previsti;
 - e. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza; e
 - f. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.

Mezzi di contenzione

68. 1. L'uso di catene e di ferri deve essere proibito.
2. L'uso di manette, camicie di forza e altri mezzi di contenzione deve essere proibito, tranne:
 - a. se necessario, come prevenzione delle evasioni durante il trasferimento, purché vengano rimosse quando il detenuto compare dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa (a meno che tale autorità decida altrimenti); o
 - b. per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto sono falliti, al fine di impedirgli di ferirsi, di ferire altre persone o causare danni rilevanti, purché in tali casi il direttore informi immediatamente il medico e segnali i fatti alle autorità penitenziarie superiori.
3. I mezzi di contenzione non devono essere applicati per un periodo maggiore a quello strettamente necessario.
4. Le modalità d'impiego dei mezzi di contenzione devono essere specificate dal diritto interno.

Armi

69. 1. Salvo urgenze operative, il personale penitenziario non deve mai portare armi mortali all'interno del perimetro del carcere.
2. Il porto visibile di altre armi, compreso il manganello, da parte di persone in contatto con i detenuti deve essere proibito all'interno del perimetro del carcere salvo se queste sono necessarie per la sicurezza e l'ordine interno in occasione di un incidente particolare.
3. Nessun membro del personale riceve armi senza una preventiva formazione sul loro uso.

Richieste e reclami

70. 1. I detenuti devono avere la possibilità di indirizzare richieste e reclami individuali o collettivi al direttore del carcere o a qualsiasi altra autorità competente.
2. Se una mediazione sembra opportuna, esse deve essere tentata come prima istanza.
3. Nel caso in cui la richiesta o il reclamo sono respinti, le motivazioni devono essere comunicate al detenuto interessato e quest'ultimo deve poter inoltrare ricorso ad un'autorità indipendente.
4. I detenuti non devono essere puniti per aver presentato una richiesta o un reclamo.
5. L'autorità competente deve tener conto di ogni reclamo scritto proveniente dalla famiglia di un detenuto quando tale reclamo fa stato di una violazione dei diritti dell'interessato.
6. Nessun reclamo può essere introdotto da parte di un rappresentante legale o da parte di un'organizzazione di difesa del benessere della popolazione carceraria per conto di un detenuto se l'interessato vi si oppone.
7. I detenuti devono avere il diritto di avvalersi di un parere legale sulle procedure di reclamo e di appello interne, come pure rivolgersi ad un avvocato se l'interesse della giustizia lo esige.

Parte V

Direzione e personale

Gli stabilimenti penitenziari quale servizio pubblico

71. Gli stabilimenti devono dipendere dalla responsabilità di autorità pubbliche ed essere separate dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di inchiesta penale.
72.
 1. Gli stabilimenti devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.
 2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo.
 3. I doveri del personale vanno oltre quelli di semplice sorvegliante e devono tener conto della necessità di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione, attraverso un programma positivo di presa a carico e di assistenza.
 4. Il personale deve eseguire il proprio lavoro rispettando norme professionali e personali di elevato grado.
73. Le autorità penitenziarie devono riservare una grande importanza al rispetto delle Regole per il personale.
74. La gestione dei rapporti tra personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di un'attenzione particolare.
75. Il personale, in ogni circostanza, compie i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.

Selezione del personale penitenziario

76. Il personale è selezionato con cura, formato adeguatamente – sia a livello di formazione iniziale che continua – remunerato come personale specializzato e deve avere uno statuto che sia rispettato dalla società civile.
77. Nella selezione dei nuovi membri del personale, le autorità penitenziarie devono sottolineare il bisogno di integrità, di qualità umane e di competenze professionali dei candidati, così come le attitudini richieste per effettuare il lavoro complesso che li attende.
78. I membri del personale penitenziario devono essere, di regola, assunti a titolo permanente in qualità di agenti della funzione pubblica beneficiando della sicurezza di impiego che dipenda unicamente dal loro buon comportamento, dalla loro efficacia, dalla loro idoneità fisica, dalla loro salute mentale e dal loro livello di istruzione.
79.
 1. La remunerazione deve essere sufficiente per poter permettere di reclutare e mantenere in servizio un personale competente.
 2. I benefici sociali e le condizioni d'impiego devono essere determinati tenendo conto della natura costringente del lavoro effettuato nell'ambito di un servizio di mante-

nimento dell'ordine.

80. Nel caso di impiego di personale a tempo parziale, questi criteri devono essere applicati in quanto possibile anche per tale personale.

Formazione del personale penitenziario

81. 1. Prima di entrare in funzione, il personale deve seguire un corso di formazione generale e speciale e superare degli esami teorici e pratici.
2. L'amministrazione deve fare in modo che, durante la sua carriera, il personale mantenga e migliori le sue competenze professionali seguendo dei corsi di formazione continua e di perfezionamento organizzati ad intervalli di tempo adeguati.
3. Il personale chiamato a lavorare con gruppi specifici di detenuti – stranieri, donne, minorenni, malati psichici, ecc. – deve ricevere una formazione particolare adattata ai suoi compiti specifici.
4. La formazione di tutti i membri del personale deve comprendere lo studio degli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo, segnatamente la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, nonché le Regole penitenziarie europee.

Sistema di gestione degli stabilimenti penitenziari

82. Il personale deve essere selezionato e nominato su base egualitaria e senza nessuna discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita o ogni altra situazione.
83. Le autorità penitenziarie devono promuovere dei metodi di organizzazione e dei sistemi di gestione atti a:
- a. assicurare un'amministrazione degli stabilimenti conforme a delle norme elevate che rispettino gli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo; e
 - b. facilitare una buona comunicazione tra gli stabilimenti e tra le diverse categorie di personale di uno stesso stabilimento e un buon coordinamento dei servizi – interni ed esterni – che forniscono prestazioni a favore dei detenuti, specialmente per quel che concerne la loro presa a carico e il loro reingresso.
84. 1. Ogni stabilimento deve avere un direttore qualificato per il suo compito, dal punto di vista della sua personalità, delle sue competenze amministrative, della sua formazione e della sua esperienza.
2. I direttori devono essere nominati a tempo pieno e dedicarsi esclusivamente ai loro compiti istituzionali.
3. L'amministrazione penitenziaria deve assicurare che ogni stabilimento sia sempre sotto la responsabilità del direttore, del vicedirettore o di un funzionario autorizzato.

4. Se un direttore è responsabile di più stabilimenti, ogni stabilimento deve comunque avere un funzionario dirigente responsabile.
85. Uomini e donne devono essere rappresentati equamente tra il personale penitenziario.
86. Devono essere adottate misure affinché la direzione consulti l'insieme del personale su oggetti di ordine generale ed in particolare sulle condizioni di lavoro.
87.
 1. Devono essere adottate misure per incoraggiare il più possibile una buona comunicazione tra la direzione, gli altri membri del personale, i servizi esterni ed i detenuti.
 2. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dello stabilimento devono parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggior parte di essi.
88. Nei paesi in cui esistono degli stabilimenti privati, tutte le Regole penitenziarie europee devono essere applicate.

Personale specializzato

89.
 1. Il personale deve comprendere, il più possibile, un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, insegnanti, capi d'arte, professori o istruttori di educazione fisica e sportiva.
 2. Ausiliari a tempo parziale e personale volontario competente devono essere incoraggiati a contribuire, per quanto possibile, alle attività con i detenuti.

Sensibilizzazione del pubblico

90.
 1. Le autorità penitenziarie devono informare regolarmente il pubblico sul ruolo del sistema penitenziario e sul lavoro svolto dal personale in modo da far capire meglio l'importanza del suo contributo per la società.
 2. Le autorità penitenziarie devono incoraggiare i membri della società civile ad intervenire a titolo volontario negli stabilimenti, quando ciò è appropriato.

Ricerche e valutazioni

91. Le autorità penitenziarie devono sostenere un programma di ricerca e di valutazione sullo scopo del carcere, sul suo ruolo in una società democratica e sul raggiungimento della missione da parte del sistema penitenziario.

Parte VI

Ispezione e controllo

Ispezione da parte del governo

92. Gli stabilimenti devono essere regolarmente ispezionati da parte di un organismo del governo, per verificare se sono amministrati in conformità con le norme giuridiche nazionali ed internazionali e con le disposizioni delle presenti Regole.

Controllo indipendente

93. 1. Le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti devono essere controllati da uno o più organi indipendenti e le loro conclusioni devono essere rese pubbliche.
2. Questi organi di controllo indipendenti devono essere incoraggiati a cooperare con le agenzie internazionali legittimate a visitare gli stabilimenti.

Parte VII

Prevenuti

Statuto dei prevenuti

94. 1. In questa parte delle Regole, il termine “prevenuto” indica i detenuti che sono collocati in carcerazione preventiva da parte di un’autorità giudiziaria prima del loro processo o prima della loro condanna.
2. Inoltre, ogni Stato è libero di considerare “prevenuto” anche colui che è stato riconosciuto colpevole e condannato, ma la cui procedura in appello non è ancora conclusa.

Approccio relativo ai prevenuti

95. 1. Il regime carcerario dei prevenuti non deve essere influenzato dall’eventualità che in seguito possano essere giudicati colpevoli di un’infrazione penale.
2. Le Regole elencate in questa parte enunciano le garanzie supplementari per i prevenuti.
3. Nell’occuparsi dei prevenuti, le autorità penitenziarie devono essere guidate dalle Regole applicabili all’insieme dei detenuti e permettere ai prevenuti di partecipare alle attività previste da tali Regole.

Locali di detenzione

96. Per quanto possibile, i prevenuti devono poter scegliere di disporre di una cella individuale, salvo se è considerato preferibile che coabitino con altri prevenuti o se un tribunale ha ordinato specifiche condizioni di alloggio.

Vestiario

97. 1. I prevenuti devono essere autorizzati ad indossare i loro abiti personali se questi sono compatibili con la vita carceraria.
2. I prevenuti che non possiedono abiti adeguati devono ricevere un abbigliamento diverso dall'eventuale uniforme indossata dai condannati.

Assistenza legale

98. 1. I prevenuti devono essere esplicitamente informati del loro diritto di richiedere un'assistenza legale.
2. I prevenuti accusati di un'infrazione penale devono disporre di tutte le agevolazioni per preparare la propria difesa ed incontrare il proprio avvocato.

Contatti con l'esterno

99. A meno che un'autorità giudiziaria non abbia pronunciato, in un caso singolo, un divieto specifico per un periodo determinato, i prevenuti:
 - a. devono poter ricevere le visite ed essere autorizzati a comunicare con la loro famiglia e altre persone, alle stesse condizioni previste per i condannati;
 - b. possono ricevere visite supplementari e anche utilizzare più facilmente altri mezzi di comunicazione; e
 - c. devono aver accesso a libri, giornali e altri mezzi di informazione.

Lavoro

100. 1. I prevenuti devono poter lavorare, ma senza esservi obbligati.
2. Se un prevenuto sceglie di lavorare, sono applicate tutte le disposizioni della Regola 26, comprese quelle relative alla remunerazione.

Accesso al regime dei condannati

101. Se un prevenuto chiede di seguire il regime dei condannati, le autorità penitenziarie, per quanto possibile, devono soddisfare la sua richiesta.

Parte VIII

Obiettivi del regime dei condannati

102. 1. Oltre alle Regole applicabili all'insieme dei detenuti, il regime dei condannati deve essere concepito per permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente da infrazioni penali.
2. La privazione di libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti la detenzione.

Inizio e pianificazione del regime dei condannati

103. 1. Il regime dei condannati deve iniziare non appena una persona è stata incarcerata con lo statuto di condannato, a meno che non sia già iniziato precedentemente.
2. Appena possibile, dopo l'incarcerazione, deve essere redatto un rapporto completo sul condannato descrivendo la sua situazione personale, il piano di esecuzione della pena propostogli e la strategia per la preparazione alla scarcerazione.
3. I condannati devono essere incoraggiati a collaborare alla preparazione del loro piano di esecuzione della pena.
4. Tale piano deve prevedere, per quanto possibile:
- un lavoro,
 - una formazione,
 - altre attività, e
 - una preparazione alla liberazione.
5. Il regime dei condannati può anche includere un lavoro sociale, e l'intervento del medico e dello psicologo.
6. Un sistema di congedi penitenziari deve far parte integrante del regime dei condannati.
7. I detenuti che lo desiderano possono partecipare a dei programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse.
8. Un'attenzione particolare deve essere prestata al piano di esecuzione della pena e al regime dei condannati a vita o a pene di lunga durata.

Aspetti organizzativi dell'incarcerazione dei detenuti

104. 1. Per quanto possibile e con la riserva della Regola 17, si deve far uso di stabilimenti separati o di sezioni distinte di uno stesso stabilimento per permettere la gestione dei vari regimi relativi alle diverse categorie di detenuti.
2. Devono essere adottate misure per stabilire e revisionare periodicamente i programmi individuali dei detenuti dopo esame degli incarti e dopo consultazioni approfondite del personale coinvolto e, per quanto possibile, con la partecipazione dei detenuti interessati.
3. Ogni incarto deve contenere i rapporti del personale direttamente responsabile del detenuto in oggetto.

Lavoro dei condannati

105. 1. Un programma sistematico di lavoro deve contribuire a raggiungere gli obiettivi del trattamento dei condannati.
2. I condannati che non hanno raggiunto l'età del pensionamento possono essere obbligati a lavorare, tenuto conto delle loro attitudini fisiche e mentali stabilite dal medico.
3. Se i condannati sono obbligati a lavorare, le condizioni di lavoro devono essere conformi alle norme e ai controlli in uso all'esterno.
4. Se un condannato partecipa ad un programma educativo o altro durante le ore di lavoro, nel contesto del programma pianificato, deve essere remunerato come se lavorasse.
5. Se un condannato lavora, una parte della sua remunerazione o delle sue eco-

nomie può essere destinata alla riparazione del torto che ha causato, se un tribunale lo ha ordinato oppure se il detenuto stesso vi acconsente.

Formazione dei condannati

106. 1. Un programma formativo sistematico che comprenda il mantenimento delle nozioni acquisite e che tenda a migliorare il livello globale di istruzione dei detenuti, nonché la loro capacità di condurre inseguito una vita esente da infrazioni, deve costituire una parte essenziale del regime dei condannati.
2. I condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di educazione e di formazione.
3. I programmi educativi dei condannati devono essere adattati alla durata prevista della loro detenzione.

Liberazione dei condannati

107. 1. I condannati devono essere aiutati, al momento opportuno e prima della scarcerazione, attraverso procedure e programmi specialmente concepiti per permettere loro il passaggio tra la vita carceraria e la vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività.
2. Per quanto concerne più specificatamente i condannati a lunghe pene, devono essere prese misure per assicurare loro un rientro progressivo nel mondo libero.
3. Questo scopo può essere raggiunto grazie ad un programma di preparazione alla scarcerazione o ad una liberazione condizionale sotto controllo, accompagnata da un'assistenza sociale efficace.
4. Le autorità penitenziarie devono lavorare in stretta collaborazione con i servizi sociali e gli organismi che accompagnano ed aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare riallacciando legami con la vita familiare e trovando lavoro.
5. I rappresentanti di questi servizi o organismi sociali devono poter entrare in carcere quando necessario ed intrattenersi con i detenuti per preparare e pianificare la loro liberazione e organizzare l'assistenza postpenale.

Parte IX

Aggiornamento delle Regole

108. Le Regole penitenziarie europee devono essere aggiornate regolarmente.